



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 3^o del Registro

del 10.05.2017

Oggetto: Ricorso in Appello: Comune di Palma di Montechiaro c/Sole Società Cooperativa Sociale.

ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno Dieci del mese di Maggio alle ore 11,25 nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina, nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.D.P.n. 522/ GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Concetta Giglia;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto L'O.R.EE.LL.;

Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la l.r 7/92;

Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali dalla quale si rileva che l'Avv. Claudio Trovato è affidatario del servizio giuridico - legale a seguito di procedura selettiva, regolarmente espletata, e di aggiudicazione definitiva effettuata con determina Capo Settore Affari Tributarî e Legali n.60 del 9/10/2015, atti a seguito dei quali è stato stipulato contratto in data 12/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Legale per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanze per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA


Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali;

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo al fine di proporre appello avverso la sentenza n.1798/2016 emessa dal Tribunale di Agrigento;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" - Imp. n. 77445.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino La Mattina



Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso:

Che in data 4 agosto 2015 è stato notificato al Comune di Palma di Montechiaro, ricorso per decreto ingiuntivo dalla "Sole Società Cooperativa Sociale" per il pagamento della somma di € 255.480,76 oltre spese del procedimento monitorio, compensi e accessori di legge;

Che il comune di Palma di Montechiaro, con delibera di G.M. n.101 del 25.8.2015, si è costituita conferendo incarico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo, interponendo rituale opposizione avverso il D.I. n.540/2015, al fine di contestare oltre che la legittimazione passiva dell'Ente il fatto che il Comune non ha stipulato alcuna convenzione con la cooperativa "Sole" per il ricovero dei minori stranieri non accompagnati;

Dato atto che il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1798/2016, pubblicata il 5/12/2016, ha revocato il D.I. opposto e condannato il Comune di Palma di Montechiaro a corrispondere a "Sole" Società Cooperativa Sociale l'importo di € 248.843,00 oltre interessi dalla domanda al saldo e spese di lite liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre oneri ed accessori di legge;

Esaminata la sentenza del Tribunale di Agrigento n.1798/2016, rilevato che che il G.I. non ha valutato i motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione;

Ritenuto necessario, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, che il Comune proponga appello alla sentenza n.1798/2016;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo, giusta disciplinare -- contratto stipulato in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" -- Imp. n. 77445.

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo al fine di proporre appello avverso la sentenza n.1798/2016 emessa dal Tribunale di Agrigento;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare -- contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" -- Imp. n. 77445.

Il Proponente
Dott. Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo

N. R.G. 2867/15

1798/16
2867/15
20758/16
2158/16



Tribunale ordinario di Agrigento
Sezione civile

VERBALE D'UDIENZA 5/12/16 ore 11.36

Di fronte al giudice, dr. Andrea Illuminati,

PER PARTE OPPONENTE è presente l'Avv.to C. Trovato;

PER PARTE OPPOSTA è presente l'Avv.to G. Pellicanò il quale dichiara di essere in sostituzione dell'Avv.to Palillo;

I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e note conclusionali; l'avv. Trovato chiede in subordine la compensazione delle spese;

IL GI

DATO ATTO di quanto a verbale;

Decide la causa come da sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.

Verbale chiuso alle ore 11.39

IL GIUDICE

Dott. Andrea Illuminati



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente

SENTENZA

(ex art. 281 sexies cpc)

nel procedimento portante il n° 2867/15 degli affari civili

TRA

Comune di Palma di Montechiaro (avv. Claudio Trovato)

- opponente -

E

Sole Società Cooperativa Sociale (avv. Salvatore Palillo)

- opposta -

oggetto: «Altri contratti tipici»

CONCLUSIONI

Il Comune di Palma di Montechiaro precisava le conclusioni
come da verbale di udienza del 5-12-15; Sole Società Cooperativa
Sociale precisava le conclusioni da verbale di udienza del 5-12-15;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Comune di Palma di Montechiaro interponeva rituale
opposizione avverso il DI n. 540/2015 con cui il Tribunale di
Agrigento gli aveva ingiunto il pagamento in favore di Sole
Società Cooperativa Sociale della somma di €. 255.480,70, oltre
interessi e spese di procedura, di cui alle fatture emesse in
relazione a ricoveri presso la propria struttura di minori stranieri
non accompagnati relativi agli anni 2010 - 2012.

Affidava l'ente territoriale l'opposizione ai motivi appresso
indicati: a) assenza tra le parti di un contratto in forma scritta atto
a giustificare gli importi ingiunti; b) assenza di copertura
finanziaria della pretesa azionata dall'ente comunale; c) carenza
di prova in ordine alle attività e ai servizi per cui veniva chiesto il
pagamento del compenso; d) erronea quantificazione degli importi
richiesti, in considerazione - peraltro - della estinzione parziale

del rapporto contrattuale. Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, la revoca del DI, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

Si costituiva la Sole Società Cooperativa Sociale evidenziando l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, il tutto con vittoria delle spese di lite.

Svolta l'attività istruttoria necessaria, all'udienza del 5/12/2016 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa oralmente e il Giudice pronunciava la presente sentenza a norma dell'art. 281 *sexies* cpc.

2. Sostiene anzitutto l'opponente ente l'assenza tra le parti di un rapporto contrattuale, vieppiù in forma scritta, atto a giustificare la richiesta da parte della cooperativa di corrispettivo per i ricoveri di minori stranieri da questa asseritamente effettuati in relazione agli anni 2010 - 2012.

Giova osservare a tal riguardo che le spese per il sostentamento dei minori, ancorché extracomunitari, sono poste dai commi 2° e 4° dell'art. 6 della L. n. 328/2000 («legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»). A propria volta la legge regionale siciliana del 9 maggio 1986, n. 22 specifica che i servizi socio - assistenziali, tra cui quelli erogati in favore dei minori extracomunitari, sono attuati dai comuni singoli od associati con le seguenti modalità: a) mediante gestione diretta; b) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza ed associazioni non aventi fini di lucro; c) mediante delega ai consigli di quartiere.

Nel caso di specie - esclusa ovviamente la ricorrenza della prima e della terza delle ipotesi indicate - deve evidenziarsi come in effetti non ricorra neppure la seconda modalità essendo ammesso dalla stessa cooperativa che alcuna convenzione è stata stipulata tra questa e il comune.

Va tuttavia osservato che la sussistenza di una convenzione non è elemento indefettibile allorché ricorra un provvedimento

di stabile inserimento del minore extracomunitario all'interno della struttura assistenziale privata (Cass. Sez. Un. n. 22787 del 2012 Cass.Civ. n°19036 del 2010).

Così è avvenuto nel caso in oggetto considerato che - per come emergente dagli atti del giudizio - il decreto ingiuntivo è stato emesso per ottenere il pagamento delle prestazioni erogate ai soli minori assegnati alla Sole Società Cooperativa Sociale con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Palermo e/o del Giudice Tutelare del Tribunale di Agrigento.

La sussistenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria rende a ben vedere irrilevante anche la mancanza di impegno di spesa per gli importi chiesti dalla Cooperativa risultando quelli di assistenza obblighi gravanti sul comune *ex lege* (così in parte motiva Cass., 03 settembre 2010, n. 19036).

L'opponente contesta poi (i) tanto la quantificazione degli importi richiesti con le fatture, siccome a suo dire unilateralmente determinata, (ii) quanto la effettiva erogazione del servizio assistenziale prestato dalla Cooperativa.

Sotto il primo profilo è appena il caso di evidenziare che il *quantum* della retta giornaliera è stabilito - non già dalla parte - ma dalla legge, il cui ammontare, annualmente aggiornato, si compone di due elementi, la parte mensile (da rapportare ai giorni di presenza del minore) e quella giornaliera.

Nel dettaglio, l'Assessorato regionale della Famiglia con decreto del 27/7/2008 ha testualmente disposto, all'art. 1, che «le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria Minorile, per l'anno 2008, sono così determinate»: a) compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato euro €. 1.398,61; b) retta giornaliera di mantenimento euro €. 24,09. La sola retta giornaliera è stata, poi, aggiornata per l'anno 2010 con D.D.G. del 22 settembre 2010 e per l'anno 2011 con D.D.G. del 25 luglio 2011.

Quanto invece alla contestata erogazione dei servizi, essendo i compensi stati predeterminati *ex lege*, la retta giornaliera deve essere integralmente erogata dal Comune in presenza dei seguenti elementi:

1. regolarità dell'attività espletata dalla Casa Famiglia, riscontrata dall'Ente Locale attraverso verifiche/ispezioni degli addetti ai servizi sociali, i quali peraltro periodicamente relazionano agli organi competenti (Trib. Minori e Giudice Tutelare); 2. registro delle presenze dei minori, il quale viene allegato alle fatture presentate al Comune, obbligato *ex lege* al versamento della retta.

Nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni dato che alle fatture azionate in via monitoria sono stati allegati i registri di presenza (cfr. doc. nn. 1 e 2 fasc. monitorio) e che non si registrano prima del giudizio addebiti o contestazioni di sorta nei confronti della Cooperativa da parte dei funzionari comunali all'uopo preposti; tant'è vero che l'ente territoriale ha - in attuazione dei propri obblighi *ex lege* - provveduto al saldo (sebbene) patriziale di alcune delle fatture oggi azionate; pertanto, anche alla luce della ulteriore documentazione prodotta dalla cooperativa in sede di opposizione (v. rendicontazioni, suddivise anno per anno, da cui si evincono anche le singole voci spese, doc. nn. 5, 6 e 7 fasc. avv. Palillo), devono senz'altro ritenersi pretestuose le contestazioni sul punto formulate solo in sede di odierno giudizio del comune.

Dovendo dunque ritenersi effettivamente erogati i servizi di cui alle fatture occorre procedere alla quantificazione del credito maturato dalla cooperativa avuto riguardo ai criteri di legge di determinazione della retta (*id est*: dm assessorato regionale della famiglia del 7/7/08; ddg 22/9/10 e ddg 25/7/11).

Avuto riguardo ai conteggi effettuati dal ctu - che questo giudice recepisce siccome connotati da rigore negli accertamenti (oltre a non essere stati contestati dalle parti) - si ottiene, una volta detratti i pagamenti già effettuati dall'opponente, un

credito residuo per l'opposta di €. 248.843 (in luogo degli €. 255.480,76 intimati, con una differenza di €. 6.637,76).

Previa revoca del DI, la opponente andrà dunque condannata al versamento di tale importo, oltre interessi al saggio legale sulla sorte dalla domanda al saldo effettivo.

3. Stante la sostanziale conferma nel presente giudizio di opposizione degli importi ingiunti, le spese di lite - da liquidarsi come in dispositivo - andranno poste a carico della opponente.

Analoga sorte seguiranno le spese di ctu.

PQM

Il Giudice del Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede.

revoca il DI opposto e condanna il Comune di Palma di Montechiaro a corrispondere a Sole Società Cooperativa Sociale l'importo di €. 248.843 oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna il Comune di Palma di Montechiaro alla rifusione in favore di Sole Società Cooperativa Sociale delle spese di lite liquidate in complessivi €. 5.000,00 per compenso professionale di avvocato, oltre oneri e accessori di legge;

pone definitivamente i costi della ctu, liquidati con separato decreto, a carico delle parti in misura uguale.

Agrigento, 5/12/2016

Il Giudice
dott. Andrea Illuminati

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonino La Mattina

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE